STATUTO

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c., l'Associazione riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE**" che di seguito è chiamata per brevità "Associazione". **(SARÀ INSERITA UNA DICITURA INERENTE LA PERSONALITÀ GIURIDICA)**

1.2 - L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, intende perseguire esclusivamente scopi di interesse generale nonché finalità solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.4 - L'Associazione ha sede nel Comune di Treviglio.
Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera: costituire sedi secondarie anche in altri comuni in Italia; spostare la sede nello stesso comune: la variazione della sede legale nell'ambito comunale non determina modifica statutaria.

1.5 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050. I limiti giurisdizionali corrispondono a quelli del territorio di pianura denominato Media Pianura Lombarda, che ha come baricentro il nodo ferroviario di Treviglio e si estende a raggio nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Milano.

ARTICOLO 2
SCOPI e FINALITÀ

2.1 - L'Associazione ha come scopo istituzionale lo sviluppo e la promozione in forma integrata dell'offerta turistica del territorio della Media Pianura Lombarda, in linea con gli indirizzi legislativi.

Pianura da scoprire pone al centro della propria attività la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle risorse e peculiarità locali, con l'obiettivo di riscoprire la cultura del territorio, renderlo più bello, più vivibile, più accogliente e presentarlo con proposte innovative atte a far emergere potenzialità e fattori di attrazione turistica finora sconosciuti o ignorati.

L'Associazione è quindi costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività istituzionali aventi per oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione, nell'ambito degli scopi sociali e delle attività di interesse generale sopra indicate, sviluppa le seguenti attività operative in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. scoperta del territorio e delle tipicità locali;
2. ricerca di un'esperienza autentica dei luoghi;
3. riscoperta delle tradizioni e delle risorse locali;
4. nuovi modelli di turismo-vacanza che combinino attività ricreative con nuove esperienze culturali.

Rientra pertanto nei compiti dell'Associazione il perseguimento di tutti gli obiettivi e lo svolgimento di qualsiasi iniziativa e attività tipici del sistema turistico, atti a favorire il raggiungimento dello scopo associativo, dei quali si elencano i più significativi nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente statuto.
L'Associazione può inoltre stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari ed immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, contrarre ipoteche, convenzioni che siano considerati necessari per gli scopi associativi.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività accessorie a quelle istituzionali di interesse generale, anche di natura commerciale purché nel rispetto delle indicazioni e dei limiti previsti dalle normative fiscali per le associazioni senza scopo di lucro.

2.2 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.3 - In caso di necessità, l'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche affidare incarichi di consulenza a enti o società esterne, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2.4 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri enti privati, anche appartenenti al Terzo Settore ed agli enti e società senza scopo di lucro.

ARTICOLO 3
I SOCI

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, associazioni di promozione sociale, ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, enti pubblici o privati, istituti, aziende, di ogni

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

ordine e grado aventi finalità coerenti con quelle dell'Associazione, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e successive integrazioni e modifiche, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri, e il numero dei soci è illimitato. Eventuali diverse categorie di soci non daranno luogo, in nessun caso, a maggiori diritti o minori doveri o limitazioni o vantaggi di sorta con riferimento al presente statuto e/o alla vita associativa.

3.3 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta in qualità di Soci ordinario.

3.6 - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.7 - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

3.8 - Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

ARTICOLO 4
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1 - La qualifica di socio si perde per:

- Morosità nel versamento della quota associativa dopo il secondo sollecito formale e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligo di versamento;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;
- Decesso.

4.2 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri (solo se istituito) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.3 - L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.4 - A tutti i Soci è garantito il diritto di recesso. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente entro il 31 dicembre dell'anno precedente con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo i casi particolari previsti dal regolamento.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

ARTICOLO 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 - I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.2 - I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento ma nei termini previsti dal presente Statuto, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- esaminare i libri sociali e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale richiesta scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a rispondere ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ARTICOLO 6
I VOLONTARI

6.1 - In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell'Associazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

6.2 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'Associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall'Associazione, per il tramite dell'Associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

ARTICOLO 7
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- l'Economo cassiere

L'assemblea può inoltre costituire i seguenti organi di controllo e garanzia:
- l'organo di controllo
- il collegio dei probiviri

7.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata di 5 (cinque) anni. Per quanto riguarda i Soci che ricoprono cariche associative in ogni caso vale per analogia quanto indicato dall'articolo 8 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 – L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 - L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un quinto (1/5) dei Soci.

8.3 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio dell'anno precedente;
- l'approvazione del Bilancio Sociale, qualora per tale documento sia obbligatoria per legge;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.4 - Altri compiti dell'Assemblea sono:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

8.5 - L'assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e-mail o con altro mezzo previsto dal Regolamento, anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, oppure mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.6 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.7 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, siano essi presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.8 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto, di scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio, di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, le trasformazioni, la fusione e la scissione, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, e di almeno i un/terzo (1/3) degli associati e il voto favorevole dei due/terzi (2/3) in seconda convocazione come da art.2369 del Codice civile. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione saranno invece necessari la presenza dei tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole dei tre/quarti (3/4) dei presenti in prima convocazione, la presenza dei due/terzi (2/3) e il voto favorevole dei due/terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione, il voto della sola maggioranza dei presenti in terza convocazione.

8.10 - Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare quindi sino ad un massimo di 2 associati (compreso sé stesso). Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

8.11 - L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea stessa. In mancanza del segretario dell'Associazione, il Presidente dell'assemblea designa di volta in volta un socio a fungere da segretario, che redige e sottoscrive il relativo verbale.

8.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci per mezzo comunicazione telematica o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione anche nella sezione riservata ai soci; delibere che vanno anche trascritte nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

8.13 - È possibile partecipare all'assemblea tramite mezzi di comunicazione telematica e/o con nuove tecnologie e/o videoconferenza, ed è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica purché inderogabilmente sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ARTICOLO 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 15 consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci e ripartiti in modo proporzionale in rappresentanza dei soggetti aderenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento; comunque, in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono il loro incarico a titolo gratuito secondo quanto definito dal presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione e deliberare circa le modalità organizzative e gli eventuali incarichi a supporto della propria attività.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. L'avviso di convocazione verrà inviato mediante comunicazione scritta tramite e-mail o con altro mezzo previsto dal Regolamento. I membri del Consiglio Direttivo potranno decidere di effettuare riunioni anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronici e telematici e le deliberazioni assunte saranno documentate da copia delle comunicazioni di posta elettronica intercorse, da allegare all'apposito verbale.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- determinare l'importo della quota associativa;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica, intesa come bilancio di esercizio nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio.
- presentare proposta in assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario e l'Economo Cassiere o il Segretario/ l'Economo cassiere su proposta del Presidente;

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
- redige e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presentare all'assemblea il rendiconto economico finanziario dell'esercizio e il bilancio preventivo corredato del documento programmatico redatto secondo le indicazioni del Regolamento;
- nomina un Comitato di gestione con il compito di collaborare nelle attività associative;
- istituisce commissioni o tavoli tecnici di lavoro temporanei a cui affidare progetti specifici in relazione al programma di lavoro presentato;
- delibera sull'esclusione dei soci.

9.6 – In caso di dimissioni, decesso, decadenza o esonero per perdita di rappresentanza di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento. Il consigliere cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea Generale che provvederà alla conferma o alla nomina del sostituto. Il consigliere, che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o, nell'arco dell'esercizio, a più della metà delle riunioni del Consiglio regolarmente convocate, verrà considerato decaduto e sarà sostituito in base alle previsioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 10
IL PRESIDENTE

10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 - Ove in corso di mandato il Presidente intenda rinunciare al proprio incarico dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che dovrà decidere a maggioranza se accettare o respingere le dimissioni. La rinuncia, se confermata, ha comunque effetto solo dopo la nomina ufficiale da parte del Consiglio Direttivo del nuovo Presidente e dopo l'avvenuto avvicendamento e conseguente passaggio di consegna di tutta la documentazione sociale nonché del rendiconto delle operazioni economico finanziarie compiute nella frazione di esercizio di competenza.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

10.8 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11
IL VICEPRESIDENTE

11.1 - Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 12
IL SEGRETARIO

12.1 - Il Segretario, designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche al di fuori dei propri componenti, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

ARTICOLO 13
L'ECONOMO CASSIERE

13.1 - L'Economo Cassiere, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri componenti, cura la gestione e la contabilità della cassa dell'Associazione, effettua le relative verifiche, controlla la regolare tenuta dei libri contabili, collabora nella predisposizione - dal punto di vista contabile - del bilancio consuntivo e di quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili. L'Economo Cassiere, in stretta collaborazione col Presidente, tiene i rapporti con eventuali consulenti commercialisti per la corretta gestione contabile fiscale e degli obblighi e adempimenti di legge.

ARTICOLO 14
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

14.1 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro il collegio dei revisori dei conti, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.

14.2 - Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs 17/1/2003 n. S. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza relativa. In ogni caso l'arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

ARTICOLO 15
L'ORGANO DI CONTROLLO

15.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall'assemblea anche tra i non soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente dell'Associazione dopo l'assemblea elettiva, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipologia, destinatari e documenti giustificativi delle spese, nonché eventuali scostamenti dai preventivi approvati;
- con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio Direttivo almeno in sede di approvazione dei bilanci;
- cura la tenuta del Libro delle adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le stesse norme previste per i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea anche tra i non soci, si compone di cinque membri, che, nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente dell'Associazione, eleggono fra loro il Presidente.

16.2 Il Collegio dei Probiviri è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
- interpretare le norme statutarie e regolamentari in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali;
- deliberare in merito al ricorso del socio espulso;
- valutare e pronunciarsi in merito ad eventuali reclami e comunque a tutti i quesiti formalmente proposti dai soci in ordine a fatti riguardanti la vita dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno due componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17
IL PATRIMONIO SOCIALE

17.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

17.2. - Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'Associazione sono:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
g) raccolta fondi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
i) entrate da attività diverse direttamente connesse a quelle di interesse generale, purché conformi alla normativa fiscale vigente per le associazioni
l) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera occasionale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le quote associative e le elargizioni di cui ai punti precedenti, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi e diritti di successione né a titolo particolare né a titolo universale.

ARTICOLO 18
IL BILANCIO

18.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

18.3 Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, ma non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

18.4 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 20 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

18.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione ed in ogni caso l'Associazione fa richiamo integrale per analogia senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

18.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dal presente statuto.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

ARTICOLO 19
MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 - Le proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto (1/5) dei soci. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, esse richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, e di almeno i un/terzo (1/3) degli associati e il voto favorevole dei due/terzi (2/3) in seconda convocazione come da art.2369 del Codice Civile. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima.

19.2 – Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Saranno necessari la presenza dei tre/quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole dei tre/quarti (3/4) dei presenti in prima convocazione, la presenza dei due/terzi (2/3) e il voto favorevole dei due/terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione, il voto della sola maggioranza dei presenti in terza convocazione.

19.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto in corso di scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e/o simili secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente.

19.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 20
REGOLAMENTO

20.1 - Eventuali norme di funzionamento dell'Associazione e di applicazione del presente statuto verranno disposte con apposito Regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei Soci.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

21.1- Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento al Codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo

Allegato 1 – Obiettivi

Il presente allegato integra i contenuti dell'art. 2 e definisce, anche sotto forma di linee guida, gli obiettivi più significativi atti a favorire il raggiungimento dello scopo associativo, che il Consiglio Direttivo assumerà come riferimento per la realizzazione del documento programmatico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea:

- Promuovere in modo integrato l'adozione, la pratica e lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio della Media Pianura Lombarda, anche quale riferimento strategico e culturale finalizzato alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione delle risorse ambientali e al miglioramento della qualità della vita.

- Promuovere e favorire attività di indirizzo e orientamento nella costruzione dell'offerta turistica della Media Pianura Lombarda e di coordinamento degli uffici di promozione turistica e culturale, con i Distretti del Commercio, i Distretti Agricoli, i Distretti dell'Attrattività Turistica (DAT), le Pro Loco, gli operatori turistici del territorio e altri eventuali soggetti svolgenti attività similari, al fine di valorizzare le eccellenze turistiche e favorire la messa in rete del patrimonio artistico culturale del territorio e la creazione e il potenziamento di sistemi di gestione integrata dei beni, capaci di innescare processi locali di sviluppo economico e occupazionale.

- Svolgere nel contesto territoriale di riferimento opera di sensibilizzazione e aggregazione di comuni, enti pubblici e privati, associazioni e persone che condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono contribuire e/o collaborare per la loro realizzazione.

- Sviluppare una strategia condivisa di comunicazione e di marketing a livello locale, nazionale e internazionale finalizzata alla promozione turistica, artistica e culturale del territorio.

- Informare e assistere i soci nelle iniziative di comunicazione e promozione turistica e nelle pratiche di partecipazione ai bandi di finanziamento di progetti collettivi connessi con iniziative e programmi di sviluppo turistico del territorio.

- Svolgere le funzioni eventualmente delegate dagli enti pubblici attraverso apposite convenzioni.

Comune di Canonica d'Adda - Prot. n.0008357 Cat.1 Cl.15 del 30-10-2025 - arrivo